



UFFICIO S-A-S

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-20-21 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Allegato

Indice del Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 evidenziando con *vari gradi di asterischi* le modifiche che potrete verificare nel testo completo.

DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994).-

- Titolo I°, disposizioni generali, artt. 1 – 29
- Titolo II°, luoghi di lavoro, artt. 30 – 33
- Titolo III°, uso delle attrezzature di lavoro, artt. 34 – 39 [*]
- Titolo IV°, uso dei dispositivi di protezione individuale, artt. 40 – 46 [*]
- Titolo V°, movimentazione manuale di carichi, artt. 47 – 49 [*]
- Titolo V° bis, protezione da agenti fisici, artt. 49 bis – 49 duodecis [***]
- Titolo VI°, uso di attrezzature munite di videoterminali artt. 50 – 59
- Titolo VI° bis, protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, artt. 59 bis – 59 septiesdecies [***]
- Titolo VII°, protezione da agenti cancerogeni mutageni, artt. 60 – 72 [*]
- Titolo VII° bis, protezione da agenti chimici, artt. 72 bis – 72 tredices [***]
- Titolo VIII°, protezione da agenti biologici, artt. 73 – 88 [*]
- Titolo VIII° bis, protezione da atmosfere esplosive, artt. 88 bis – 88 undices [***]
- Titolo IX°, sanzioni, artt. 89 – 94 [**]
- Titolo X°, disposizioni transitorie e finali, artt. 95 – 98 [*]

GLI ALLEGATI AL Dlgs 626 (che spesso si trascurano):

vi sono stati degli aggiornamenti

1. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10);
2. Prescrizione di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro;
3. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale;
4. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale;
5. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale;
6. Elementi di riferimento (*caratteristiche del carico nella movimentazione, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro, esigenze connesse all'attività lavorativa, fattori individuali di rischio*).
7. Prescrizioni minime [video terminali] per realizzare gli obiettivi del Titolo V° (*attrezzature: schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile: Ambiente: illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità; Interfaccia elaboratore/uomo*).
8. Elenco di sostanze, preparati e processi (sostanze chimiche).
- 8.bis. Valori limite di esposizione professionale (benzene, cloruro di vinile, polveri di legno).
- 8.ter. Valori limite di esposizione professionale reagenti chimici.
8. quater. Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria (piombo e suoi composti ionici).
8. quinquies. Divieti (art. 72 novies comma 1).

- 8.sexies Atmosfere (art. 72 sexies, comma 2).
9. Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono essere comportare la presenza di agenti biologici .
10. segnale di rischio biologico.
11. Elenco degli agenti biologici classificati con anche rischi anche allergici oltre che batteriologici.
12. Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento [da rischi batteriologici o di virus].
13. Specifiche dei processi industriali di agenti biologici.
14. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica [31 elencate le prime: scale aeree, ponti mobili, funi e catene, gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, ponteggi sospesi motorizzati, ecc.).
15. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche (alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi, o non semoventi; attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi; ecc.);
15. bis Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive [rif. art. 88- octies e novies].
15. ter Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive [art. 88 – octies e novies].
15. quarter segnale per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

ANCHE GLI ALLEGATI HANNO AVUTO DEGLI AGGIORNAMENTI IN RAGIONE DELLE MODIFICHE DEL TESTO DEL Dlgs 626 E POSSONO RICHIEDERE LA NECESSITA' DI AGGIORNARE IL Documento di Valutazione dei Rischi.